

Codice A1709C

D.D. 5 ottobre 2021, n. 855

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO (CN). Riduzione territoriale.**



**ATTO DD 855/A1709C/2021**

**DEL 05/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO (CN). Riduzione territoriale.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto che:

- ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale;
- la determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, il territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP);

Vista la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/12/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO di complessivi 1.285 ettari, ubicati nei Comuni di S. Albano e Montanera e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, in favore di Francesco PEJRONE, fino al 31/01/2002.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 25 dell'11/02/2002 e n. 203 del 02/04/2008 con le quali è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria, fino al 31/01/2014.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1187 del 09/12/2013 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO in favore di Francesco PEJRONE, fino al 31/01/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 317 del 25/05/2020 che rinnova la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO avente superficie complessiva pari a 1.285 ettari, ubicata nei comuni di Sant'Albano Stura e di Montanera, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo, in favore di Francesco PEJRONE, fino al 31/01/2026:

Vista l'istanza N. Prot. 00014043 del 21/05/2021 con la quale Francesco PEJRONE, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria SANT'ALBANO chiede che venga autorizzata la riduzione territoriale di 508,3560 ettari che determinerà una superficie complessiva dell'AFV SANT'ALBANO pari a 776,6644 ettari, intestando la stessa a Francesco PEJRONE, nella sua qualità di direttore concessionario con le stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 317 del 25/05/2020.

Vista la comunicazione delle risultanze istruttorie, N. Prot. 00023579 del 10/09/2021, inviata al concessionario dell'AFV SANT'ALBANO con la quale è dettagliato in metodo di calcolo delle superfici e si rileva che la superficie risultante dell'AFV, al netto delle riduzioni, risulta essere di 954,2882 ettari e di questi 801,5058 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva e aggiornata.

Dato atto che la stessa nota N. Prot. 00023579 del 10/09/2021 chiedeva di presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento e che il concessionario non ha presentato ulteriori osservazioni.

Constatato che la richiesta di riduzione della superficie della dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto pertanto:

- di autorizzare la riduzione della superficie dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO da 1.285 ettari a 801,5058 ettari di TASP che costituiranno così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione;
- di allegare al presente atto la mappa aggiornata dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO con evidenza delle aree residue e delle aree ridotte. Per la definizione puntuale dei confini dell'AATV fanno fede i dati geografici in formato vettoriale conservati agli atti del Settore.

Dato atto che la concessione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate ed enunciate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 370/2020.

Vista la scheda n. 172 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissano in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

*determina*

Di autorizzare la riduzione della superficie dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO, ubicata nei comuni di Sant'Albano Stura e di Montanera, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Cuneo, da 1.285 ettari a 801,5058 ettari che costituiscono così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Di allegare al presente atto la mappa aggiornata dell'Azienda faunistico-venatoria SANT'ALBANO con evidenza delle aree residue e delle aree ridotte. Per la definizione puntuale dei confini dell'AFV fanno fede i dati geografici in formato vettoriale conservati agli atti del Settore.

Di dare atto che concessione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate ed enunciate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 370/2020.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Cuneo. Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. A3\_MAPPA\_RIDUZIONE\_AFV\_S\_ALBANO.pdf

Allegato 

# RIDUZIONE AFV SANT'ALBANO

- confine Sant'Albano\_ridotta
- Vincoli (Zone Speciali di Conservazione - ZSC e SIC)
- Vincoli (Zone di Protezione Speciale - ZPS)
- TASP Sant'Albano\_ridotta
  - NO TASP
  - TASP
- Istanza di riduzione
- Ambiti amministrativi (Comune)

Base Cartografica di Riferimento Annuale 2021 raster b/n 1:10.000

